

STATUTO

Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico

TITOLO I

Art. 1. (Costituzione, sede e durata)

Con il presente atto, l'associazione costituita a norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile ed in applicazione del Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2017, denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI SANITARI DI LABORATORIO BIOMEDICO", enunciabile anche con la sigla A.N.Te.L. già Associazione tecnico sanitaria della professione dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico, viene trasformata in Associazione Tecnico Scientifica della professione dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico.

L'Associazione, con rilevanza di carattere nazionale, europeo e internazionale, ha sede legale in Roma, alla Via Merulana n.134. Potranno però essere costituiti uffici in altri comuni onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Società Tecnico Scientifica, attività ed iniziative per lo sviluppo e l'incremento degli scopi della stessa.

L'Associazione ha, altresì, durata illimitata ed è regolata dal presente Statuto.

Lo Statuto ed il Codice Deontologico dell'Associazione sono pubblicati, a cura del Segretario Nazionale, sul sito internet nazionale.

Articolo n. 2. (Scopi dell'Associazione)

L'Associazione non ha finalità di lucro, è apartitica, apolitica, autonoma ed indipendente, non ha finalità sindacali né svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale nei confronti né dei Soci né di terzi.

L'Associazione, non esercita attività imprenditoriale e non partecipa ad essa, tutela la specifica professione svolta dai Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico (D.M. n. 745/1994), ponendo al centro la persona umana e l'impegno per lo sviluppo della conoscenza, nonché l'approfondimento scientifico della professione, in collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche.

Essa persegue in autonomia e senza alcun condizionamento o interesse economico, imprenditoriale o di altra natura le seguenti finalità:

- a. tutelare gli interessi etici e professionali dei soci ed intervenire, a tutti i

- livelli, nella definizione e nella adozione delle politiche di settore che abbiano ricadute dirette e indirette sulla professione;
- b. promuovere e fornire attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati;
 - c. promuovere la verifica e il controllo della qualità delle prestazioni di laboratorio (VRQ);
 - d. promuovere la standardizzazione nei laboratori di analisi, in stretta collaborazione con gli organismi istituzionali;
 - e. proporsi come consulente e referente nei confronti dei poteri istituzionali centrali e periferici sulle problematiche relative al profilo professionale;
 - f. applicare le scienze umane alla sanità, individuando e rendendo operanti criteri atti a migliorare i livelli qualitativi degli interventi diagnostici, nel rispetto della più efficiente gestione delle risorse impegnate;
 - g. individuare, redigere e promuovere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 e seguenti della legge del 02.08.2017 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, le linee guida, indirizzate alla corretta formazione professionale per l'assunzione del rischio clinico e specialistico, avuto riguardo alle problematiche assicurative e ai diversi e mutevoli orientamenti giurisprudenziali;
 - h. determinare, in accordo con gli organi preposti, il numero di studenti afferenti alla classe di laurea specifica;
 - i. promuovere l'unità con i colleghi aderenti ad altre associazioni attivando gli strumenti necessari per addivenire ad una struttura associativa unica;
 - j. sostenere, garantire e tutelare i soci attraverso convenzioni assicurative per rischi sanitari e consulenza legali;
 - k. tutelare gli interessi professionali e morali degli associati, promuovendo il progressivo miglioramento delle condizioni di esercizio professionale;
 - l. promuovere e collaborare con le associazioni dei cittadini e con gli ordini professionali per la tutela della salute.

Pe realizzare i propri scopi, l'associazione si impegna a:

- promuovere il dibattito interno tra le società, le associazioni tecnico scientifiche e l'ordine professionale di appartenenza al fine di affrontare e risolvere le problematiche inerenti all'attività e lo *status* dei tecnici

- di laboratorio nonché degli altri professionisti sanitari;
- aprire un confronto di crescita con il mondo politico, istituzionale, scientifico e sindacale sui temi della professione del tecnico di laboratorio nonché di quelle sanitarie in genere, relazionandoli alle esigenze della società e dell'utenza;
 - individuare un punto di incontro e scambio culturale per la elaborazione e divulgazione di linee guida tra i professionisti del settore e le società, le associazioni o gli enti che si occupano o si interessano della salute.

A tal fine, l'associazione potrà, sinteticamente e non esaustivamente:

- mettere in atto ogni attività strumentale alle descritte finalità istituzionali anche se a carattere eventualmente oneroso, operando personalmente oppure per il tramite di accordi sottoscritti con terzi; più nello specifico, l'associazione potrà attendere alla redazione, alla pubblicazione e alla conseguente diffusione di ogni prodotto editoriale, anche per il mezzo di strumenti informatici e dei social-network, creando finanche un proprio sito web, il tutto nel più ampio rispetto delle normative vigenti in materia;
- acquisire partecipazioni in altri enti, organismi o società anche indirettamente operanti negli ambiti o condividenti gli scopi statuari nonché costituire e promuovere la creazione di nuove associazioni e/o società e/o organismi con simili finalità tecnico-scientifiche, il tutto strettamente finalizzato alla realizzazione dei propri obiettivi scientifici e culturali oppure all'amministrazione del patrimonio associativo.

Articolo n. 3 (Articolazioni territoriali)

La società ha carattere nazionale ed è quindi articolata in sezioni locali su base regionale. Dette articolazioni si impegnano a perseguire sul territorio di propria competenza gli scopi sociali di cui al precedente "art. 2", dichiarando, allo scopo, di aderire e di accettare le regole di questo statuto.

Per ogni altra norma in merito alla gestione e alla organizzazione delle articolazioni territoriali, il presente Statuto rimanda ad un successivo Regolamento.

TITOLO II – I SOCI

Articolo n. 4 (Categorie dei soci)

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- soci ordinari;

- soci sostenitori;
- soci onorari.

Sono **soci ordinari**: i Tecnici Sanitari di Laboratori Biomedico in possesso dei titoli professionali previsti dalla legge, operanti nel territorio nazionale, la cui domanda abbia ricevuto parere positivo del Consiglio Direttivo e che abbiano versato la relativa quota associativa. I soci Ordinari hanno il diritto di partecipare alla decisione e all'attività dell'Associazione esprimendo il loro voto. I Soci ordinari sono gli unici che possono rivestire cariche sociali.

Sono **soci sostenitori**: le persone fisiche o giuridiche, gli Enti o le Associazioni che sostengono con contributi economici e/o di altro genere l'attività dell'A.N.Te.L. e la cui domanda abbia ricevuto parere positivo del Consiglio Direttivo. I soci Sostenitori possono partecipare all'Assemblea ma non hanno diritto di voto.

Sono **soci onorari**: le persone fisiche o giuridiche che vantano particolari meriti nel campo della ricerca di laboratorio o che abbiano contribuito in maniera eminente al conseguimento degli scopi dell'Associazione ed alla Sua affermazione sul territorio. I soci onorari vengono nominati dall'Assemblea a maggioranza semplice su indicazione del Consiglio Direttivo. Non sono tenuti al pagamento delle quote sociali, possono partecipare alla vita scientifica della Associazione e alle Assemblee ma senza diritto di voto.

Non può rivestire lo *status* di socio chi abbia riportato condanne penali passate in giudicato.

La qualifica di socio non può essere trasferita e alcun diritto sul patrimonio sociale possono vantare gli eredi e gli aventi diritto, *mortis causa*, del socio medesimo, per qualsiasi motivo e per qualsivoglia ragione. Lo *status* di socio si perde per dimissioni volontarie, per esclusione derivante da gravi motivi di incompatibilità con gli scopi statutari e/o i canoni deontologici, per l'intervento di una condanna penale definitiva, accertata con le modalità di cui al successivo articolo "19 b" o per ogni altra ragione prevista da questo Statuto e dal regolamento.

La perdita della qualità di socio non dà diritto al rimborso delle quote associative e degli altri eventuali contributi già versati.

Articolo n. 5 (Ammissione dei soci)

L'associazione garantisce la più ampia possibilità di acquisire lo *status* di socio a tutti coloro che ne abbiano interesse e posseggano i requisiti di cui al

precedente articolo n. “4”.

Si diventa soci presentando, per raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata, relativa domanda di adesione - corredata dai richiesti allegati e da un'autocertificazione attestante il possesso dei necessari requisiti (il tutto come meglio precisato nello Statuto e nel regolamento adottato dal Consiglio Direttivo e opportunamente pubblicato) - indirizzata al Presidente Nazionale dell'Associazione o alla Sua Segreteria ove esistente ed operante.

In merito all'ammissione dell'istante nella società e alla conseguente assunzione della qualità di socio, delibera il Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. All'uopo, il Presidente presenterà alla prima riunione utile del cenato organismo, inserendo la votazione nell'ordine del giorno, la domanda di associazione del candidato. Sempre il Presidente, almeno dieci (10) gg. prima del consenso, metterà a disposizione dei Consiglieri la documentazione allegata alla istanza di adesione, affinché ogni singolo Consigliere possa verificarne la correttezza e la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto.

La decisione del Consiglio Direttivo Nazionale verrà comunicata dal Presidente all'istante a mezzo pec e/o raccomandata a/r entro trenta (30) giorni dalla sua assunzione. L'eventuale affiliazione diventerà effettiva solamente a seguito dell'inserimento del nominativo del richiedente nel registro dei soci e al pagamento, da parte sua, della quota associativa.

Contro l'eventuale decisione di rigetto, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri che dovrà decidere entro e non oltre sessanta (60) giorni dalla domanda ai sensi e per gli effetti del successivo articolo “19 b”.

Articolo n. 6. (Dimissioni dei soci)

Le dimissioni devono essere presentate mediante lettera e/o posta elettronica certificata indirizzata al Presidente Nazionale e/o alla Sua segreteria, ove la stessa esista e sia operante, ed hanno effetto dalla data di ricezione delle medesime.

Articolo n. 7. (Esclusione del socio)

L'esclusione del socio, ove ne ricorrano, ai sensi del presente Statuto, della legge o del regolamento, i presupposti, viene proposta dal Collegio Dei Probiviri e votata a maggioranza dei 2/3 dai componenti del Consiglio Direttivo ed in base alle modalità di cui al successivo art. “19 b”.

Articolo n. 8. (Reintegro dei soci)

Il reintegro del socio è deliberato all'unanimità dal Consiglio Direttivo su proposta del Collegio dei Probiviri, a seguito di apposito vaglio della richiesta di reintegro e delle motivazioni ivi addotte a tal fine. Contro l'eventuale decisione di rigetto, è ammesso ricorso all'Assemblea da presentarsi, a pena di inammissibilità, a mezzo lettera raccomandata e/o pec e corredata da relative motivazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del cennato rigetto.

Articolo n. 9 (Quota associativa)

La quota associativa è la quota annua che i soci ordinari versano alla Tesoreria Nazionale ed il cui importo è determinato dal Consiglio Direttivo e ratificato con delibera assembleare, essa, insieme alle altre risorse patrimoniali di cui al successivo art. "28", contribuisce alla costituzione dei mezzi finanziari che l'associazione utilizza per il raggiungimento dei propri obiettivi e delle finalità statuarie.

È fatto espresso divieto che i proventi dell'attività associative siano ripartiti a qualsivoglia titolo tra i soci anche in forma indiretta.

Articolo n. 9 b. (Omesso versamento della quota associativa)

La quota associativa deve essere corrisposta, in contanti e/o a mezzo bonifico o nelle altre modalità che potranno essere previste nei regolamenti, entro la data del 30 marzo di ogni anno e, ove corrisposta, ha validità annuale.

Il mancato pagamento della riferita quota nei termini di sopra indicati, impedisce al socio moroso di assumere e mantenere eventuali incarichi sociali almeno sino alla esecuzione del pagamento.

Ove la morosità persista per ulteriori novanta (90) gg. dalla scadenza, il socio inadempiente potrà essere diffidato alla esecuzione della prestazione e nel caso in cui il medesimo persista nel suo contegno, a carico del medesimo potranno essere avviate procedure disciplinari.

L'intervenuto saldo, purché precedente ad un eventuale provvedimento disciplinare, fa venire meno i presupposti della procedura medesima, salva la relativa annotazione sulla cartella del socio.

Articolo n. 10. (Obbligo formativo)

Ciascun socio ha l'obbligo di rispettare le disposizioni del presente Statuto e di conformare la propria condotta agli scopi e agli interessi sociali, gli stessi, inoltre, sono fortemente invitati a procedere ad aggiornamenti professionali

periodici attraverso la partecipazione a percorsi formativi.

A tal fine, per ciascun anno solare, il Consiglio Direttivo individuerà idonei percorsi formativi e modalità di partecipazione dei soci e sottoporrà gli stessi all'Assemblea per la relativa approvazione.

Il Consiglio Direttivo predisporrà, con apposito regolamento, idonei strumenti di controllo tesi ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo formativo, segnalando al Consiglio dei Probiviri i casi di assenza in difetto di giusta causa o giustificato motivo.

Le modalità di siffatto impegno formativo potranno essere più dettagliatamente disciplinate, come già precisato, in apposito regolamento al quale esplicitamente questo articolo rimanda.

TITOLO III – ORGANISMI ASSOCIATIVI

Articolo n. 11. (Organi dell'Associazione)

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Vice Presidente;
- e. il Segretario Nazionale;
- f. il Tesoriere Nazionale;
- g. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h. il Collegio dei Probiviri;
- i. il Comitato scientifico.

Articolo n. 12. (L'Assemblea)

L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano e la più alta autorità deliberante dell'Associazione, è presieduta e amministrata dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Nel caso di impedimento anche di quest'ultimo, il consesso è diretto e moderato da un socio eletto, a maggioranza dei presenti, in seno all'assemblea medesima, il quale, pertanto, assumerà, in via provvisoria e limitatamente all'evento, le funzioni di Presidente del consesso medesimo.

L'Assemblea è composta da tutti i soci e alle sedute dell'Assemblea Nazionale devono partecipare, salvo giustificato motivo, un membro del Collegio dei Probiviri ed uno dei Revisori dei Conti.

Tanto l'Assemblea Ordinaria quanto l'Assemblea Straordinaria sono regolarmente costituite, salvi i *quorum* richiesti dal presente Statuto, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno 2/3 degli aventi diritto, in regola con il pagamento delle quote; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita, sempre fatti salvi i *quorum* richiesti dallo Statuto, indipendentemente dal numero dei partecipanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2369 c.c..

Il Consesso Nazionale viene convocato dal Presidente per il tramite di relativa comunicazione - contenente l'indicazione del luogo ove verrà tenuta, delle date e degli orari della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno - da pubblicarsi sul sito istituzionale, almeno trenta (30) gg. prima dell'evento. Ove regolarmente costituite, tanto l'Assemblea Ordinaria quanto quella Straordinaria, fatta eccezione per le delibere che necessitano di *quorum* particolari, decidono a maggioranza dei loro partecipanti.

I soci che non sono in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle votazioni del consesso.

Articolo n. 12 a. (L'Assemblea Nazionale Ordinaria)

L'Assemblea Ordinaria, convocata annualmente dal Presidente, secondo le modalità di cui al precedente articolo "12", che ne fissa, sentito il Consiglio Direttivo, l'ordine del giorno, esercita i seguenti poteri:

- delibera sull'indirizzo politico dell'Associazione, pronunciandosi in merito alla relazione programmatica del Consiglio Direttivo;
- elegge, a scrutinio segreto e secondo le modalità eventualmente previste in apposito regolamento: il Presidente Nazionale; il Vicepresidente; i componenti del Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui al successivo art. "13"; e il Collegio dei Probiviri.
- approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo;
- ratifica l'ammontare della quota associativa in base alle delibere del Consiglio Direttivo;
- ratifica l'eventuale trasferimento della sede principale e/o la costituzione di sedi secondarie deliberate dal Consiglio Direttivo;
- forma e modifica il codice deontologico;
- modifica lo Statuto societario e delibera la chiusura della società e la conseguente devoluzione del capitale sociale;
- esercita tutte le altre funzioni demandategli dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo n. 12 b. (L'Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata, con le modalità di cui al precedente articolo "12 a", fatta eccezione per i casi in cui ricorrano motivi di urgenza tali da legittimare la deroga alle indicate tempistiche, su richiesta del Consiglio Direttivo oppure di un numero pari o superiore ad 1/3 dei soci in regola con il pagamento della quota annuale. La relativa richiesta, purché non provenga dal Presidente stesso, viene formalizzata - a quest'ultimo organo o alla sua segreteria, se esistente e funzionante, per il tramite di istanza scritta corredata dalla prova della sussistenza dei presupposti atti all'esercizio del descritto potere e munita della indicazione dettagliata dell'ordine del giorno - a mezzo raccomandata e/o a mezzo pec o comunque in altra forma idonea ad attestarne affidabilmente il tempo dell'inoltro e quello della relativa ricezione.

L'Assemblea Straordinaria, quando regolarmente costituita e salvo i *quorum* richiesti dal presente Statuto o dalle leggi per le singole delibere, decide a maggioranza dei presenti.

Articolo n. 13. (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo che si occupa della attuazione e della realizzazione degli scopi associativi nonché delle linee direttive deliberate dall'Assemblea e dura in carica per tre (3) anni.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque (5) fino ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea tra i propri partecipanti in regola con i pagamenti delle quote annuali e compresi il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale ed il Tesoriere Nazionale.

In caso di vacanza della carica, per qualsivoglia motivo, di uno o più componenti dell'organismo prima della scadenza del mandato, la relativa integrazione, ove necessaria, avviene, ad opera del Presidente, con l'utilizzo della graduatoria dei soci non eletti.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono contestualmente al raggiungimento del termine del mandato.

I membri del Consiglio, al pari di quelli degli altri organi apicali, decadono altresì dalle loro cariche anche quando siano responsabili di gravi violazioni di norme di legge o per irregolarità negli adempimenti delle proprie funzioni associative nonché per violazioni accertate dal Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. "19 b".

Qualora venga meno il numero utile a deliberare dei Consiglieri e non si possa

ovviare per il tramite della graduatoria dei non eletti, i membri ancora in carica, anche in assenza di specifiche maggioranze in seno al consesso, dovranno immediatamente richiedere al Presidente, o a chi ne faccia le veci, la convocazione dell'Assemblea affinché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.

I consessi del Consiglio Direttivo si tengono almeno una volta ogni quattro (4) mesi presso la sede legale o in altro luogo deciso dal Presidente, gli stessi possono svolgersi anche interamente o parzialmente in video conferenza, come previsto e disciplinato dal successivo "art. 21". Le riunioni vengono convocate dal Presidente a mezzo avviso - contenente il luogo, l'orario della convocazione e l'ordine del giorno - da inoltrare per fax, pec o raccomandata a/r almeno 15 gg. prima della data della riunione stessa. Ove nell'avviso non se ne faccia esplicito riferimento, la riunione deve intendersi fissata appunto presso la sede legale nazionale della Associazione.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando vi prendano parte, almeno la metà più uno dei suoi componenti; lo stesso decide a maggioranza semplice dei presenti ed ognuno di loro esprime un solo voto, se non munito di delega (vedi art. "24"); in caso di parità, il voto del Presidente, o di chi ne fa le veci, ha valore doppio.

L'organismo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, infine, nella eventualità sia impossibilitato anche quest'ultimo, da uno dei componenti dell'organismo, eletto a maggioranza dei presenti e che assumerà, solamente per la descritta occasione, il ruolo di moderatore della riunione al pari del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì ove ne facciano richiesta scritta almeno 1/3 dei suoi componenti (salvo il caso nel prosieguo disciplinato). L'istanza, sottoscritta dagli aderenti e corredata dell'ordine del giorno a pena di inammissibilità, deve essere inoltrata, a mezzo raccomandata e/o a mezzo pec o comunque in altra forma idonea ad attestarne affidabilmente il tempo dell'inoltro e quello della relativa ricezione, al Presidente o alla sua segreteria, ove esistente e funzionante. Ricevuta la richiesta di fissazione della riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente ha l'obbligo di provvedere alla organizzazione dell'incontro, nel rispetto e secondo le modalità del "7° co." del presente articolo, entro il termine di gg. quindici (15) dalla ricezione della richiesta medesima. In caso di inattività immotivata del Presidente, deve provvedere in suo luogo e nei trenta (30) gg. successivi alla decorrenza del primo termine, il Vice Presidente, rispettando le già indicate modalità (di cui al "7°

co.” del presente articolo), al quale la richiesta di riunione sarà comunicata ad opera della parte diligente purché non vi sia prova che lo stesso ne abbia avuto comunque conoscenza.

In caso di assenza da parte dei componenti l’organismo immotivata, reiterata o consecutiva, si applica la disciplina di cui al successivo art. “22 V co”.

Articolo n. 13 a. (Poteri del Consiglio Nazionale)

Il Consiglio Direttivo può chiedere al Presidente, a maggioranza semplice dei suoi componenti, di indire l’Assemblea Straordinaria in base a quanto previsto nel precedente articolo “12 b”.

L’organismo, inoltre, delibera su tutti gli argomenti sottoposti all’ordine del giorno e, più genericamente, ha le seguenti competenze:

- indica le linee annuali di indirizzo programmatico e le strategie politiche nel campo della formazione, della tutela giuridica e della rappresentanza della categoria per il perseguimento degli obiettivi associativi;
- approva lo schema del bilancio nazionale previsionale e consuntivo per sottoporlo successivamente alla ratifica dell’Assemblea;
- determina la quota associativa annuale in relazione al bilancio preventivo approvato, per porla alla successiva ratifica dell’Assemblea;
- predispone, su mandato dell’Assemblea, le modifiche o le integrazioni al Codice Deontologico deliberate dall’Assemblea stessa;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico e quelli del Collegio dei Revisori;
- nomina, tra i suoi componenti e a maggioranza relativa dei medesimi, il Tesoriere;
- delibera, a maggioranza semplice, sul differimento dei soci al Collegio dei Probiviri per i procedimenti disciplinari e di altro genere ai sensi di cui al successivo art. “19 b”;
- delibera, a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti sulla proposta di esclusione del socio ai sensi dell’art. “19 b”.

Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di predisporre entro tre mesi dall’approvazione del presente Statuto un regolamento attuativo del medesimo, nonché sue eventuali successive modifiche, all’uopo istituendo una Commissione redigente con l’eventuale apporto di professionisti esterni.

L’organismo collegiale *de quo* redige, come previsto dal successivo art. “23” un regolamento per la definizione delle incompatibilità tra l’esercizio di cariche associative e lo svolgimento di attività in contrasto con gli interessi

dell'Associazione.

Nella propria opera il Consiglio Direttivo può essere coadiuvato dalla collaborazione di eventuali tecnici e professionisti estranei all'Associazione, la cui nomina potrà avvenire, previo parere positivo del Presidente Nazionale, con l'approvazione della maggioranza relativa dei componenti dell'organismo.

Articolo 14. (Il Presidente dell'Associazione)

Il Presidente Nazionale:

- rappresenta l'Associazione di fronte a terzi anche in giudizio e dinanzi ad ogni relativa autorità per tutti gli eventuali gradi, ha facoltà di promuovere azioni, procedure ed istanze giudiziarie ed amministrative, transigere, conciliare e nominare avvocati ed altri professionisti;
- dispone della firma sociale con facoltà di delega;
- cura lo svolgimento delle attività sociali in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- esercita ogni altro potere conferitogli dal presente Statuto.

Il Presidente dura in carica tre (3) anni e non può essere nominato per oltre 2 (due) mandati consecutivi, salvo le eccezioni di cui al successivo "art. 22".

In caso di impedimento permanente, di dimissioni o di morte del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente che, entro sei (6) mesi, deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea per il rinnovo della carica elettiva. Nel caso di impedimento anche di quest'ultimo organo, opera, con i medesimi poteri e le medesime finalità (quale la convocazione dell'Assemblea nel termine già indicato) il Consigliere anziano (che ha ricevuto più voti in sede di sua elezione) ancora facente parte del Consiglio o comunque in condizione di operare.

In caso di urgenza, il Presidente, e i suoi facenti funzioni, possono adottare provvedimenti di emergenza che dovranno poi essere ratificati ed approvati dal Consiglio Direttivo. Siffatte decisioni, anche se successivamente non avallate dall'organo competente, conserveranno comunque la loro efficacia nei confronti dei terzi al fine di tutelarne gli interessi e preservare la certezza nei rapporti negoziali. Ove il Presidente però abbia agito con colpa grave ed in danno dell'Associazione e/o dei suoi soci, resta salva la sua responsabilità personale per i risvolti discesi dalle sue scelte e per eventuali danni alle stesse stretta-

mente connessi.

Nel caso di inoperatività del singolo organo o di più organi contemporaneamente, il Presidente, o chi per lui, adotta altresì i provvedimenti di ordinaria amministrazione per loro conto, al fine di traghettare l'Associazione, entro il termine massimo di mesi sei (6), all'Assemblea Nazionale, ove i componenti dei cennati organismi potranno essere nuovamente eletti o di convocare, in ogni caso, il consenso competente a garantire nuovamente l'ordinaria funzionalità dell'organismo inattivo. Al Presidente, pertanto, nella descritta contingenza, spettano le decisioni fondamentali, salva l'assunzione della responsabilità personale per gli effetti delle medesime, ove adottate per colpa o per dolo in danno della Associazione e dei soci della medesima.

Per eventuali responsabilità sociali e in caso di inadempimento, al Presidente si applicano, al pari degli altri soci, le procedure disciplinate dal Presente Statuto.

Articolo n. 15. (Il Vice Presidente dell'Associazione)

Il Vice Presidente viene nominato dall'Assemblea tra i soci ordinari, dura in carica tre (3) anni e non può essere rieletto per due mandati consecutivi salve le eccezioni di cui al successivo art. "22". Lo stesso esercita le funzioni del Presidente in assenza o impedimento di quest'ultimo, ha la funzione consultiva sulle decisioni del Presidente, stabilisce con lo stesso, ma senza parere vincolante, l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo n. 16. (Il Segretario dell'Associazione)

Il Segretario viene nominato dall'Assemblea tra i soci ordinari, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue attività e nella cura di tutti i rapporti dell'Associazione. Redige i verbali delle sedute dell'Assemblea, esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo, gestisce direttamente o attribuendo apposita delega, il protocollo della posta in arrivo ed in uscita, verifica e custodisce la documentazione relativa all'Attività dell'Associazione. Può delegare ad altro membro del Consiglio Direttivo una o più delle sue funzioni.

Detiene ed aggiorna annualmente l'elenco degli iscritti dell'Associazione.

È compito del Segretario Nazionale aggiornare le comunicazioni contenute nel sito internet istituzionale della associazione, in particolare attendendo alla pubblicazione dei lavori scientifici della medesima, dei bilanci e di ogni altro provvedimento, il tutto come previsto dal successivo art. "30".

Articolo n. 17. (Il Tesoriere dell'Associazione)

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo. Verifica il versamento delle quote annuali dei soci alla Tesoreria nazionale. Predispose gli schemi di bilancio sia preventivi che consuntivi e li sottopone al Presidente dell'Associazione affinché la calendarizzi per la relativa votazione del Consiglio Direttivo.

Segnala al Presidente i soci inadempienti, affinché vengano assunti i provvedimenti di cui al precedente art. "19 b" e si occupa dei rimborsi con le modalità di cui al successivo art. "22 a".

È responsabile, insieme al Presidente dell'Associazione, della cassa dell'Associazione e del relativo conto corrente, esegue i vari pagamenti su indicazione e previa autorizzazione del Presidente medesimo.

Articolo n. 18. (Il Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente, nominati dal Consiglio Direttivo tra i professionisti esterni o tra i soci competenti, rimane in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e decade con la decadenza del cennato organismo.

L'organo *de quo* è presieduto dal membro anagraficamente più anziano che provvede a convocarlo, si riunisce almeno una volta l'anno per la verifica del bilancio preventivo e del rendiconto annuale, coordina la propria attività con quella del Tesoriere.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina i documenti contabili dell'Associazione, redige una relazione sui rendiconti annuali, che va portata a conoscenza del Consiglio Direttivo e dei soci tramite deposito presso la sede dell'Associazione e pubblicazione sul sito istituzione della medesima.

Articolo n. 19. (Il Collegio dei Proviviri)

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre (3) membri effettivi e da tre (3) supplente nominati dall'Assemblea tra soci ordinari di onorata e comprovata esperienza che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Collegio dura in carica tre (3) anni ed è presieduto dal membro anagraficamente più anziano che provvede a convocarlo a mezzo raccomandata e/o posta elettronica certificata e comunque secondo ogni altra modalità tale da garantire la prova del momento dell'invio e della ricezione del relativo invito. Nella

comunicazione dovranno essere indicati: la data, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno sul quale l'organismo sarà chiamato ad esprimere il proprio voto.

I membri del Collegio non possono ricoprire nell'Associazione alcuna altra carica apicale. Ove, pertanto, uno di loro venga nominato quale componente del consesso sarà obbligato, nel caso decida di accettare, a rinunciare ad ogni altra carica vantata al momento della nomina entro e non oltre gg. venti (20) dalla notizia.

Articolo n. 19 a. (I poteri del Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri decide secondo giustizia ed equità sulla scorta delle norme statuarie e delle disposizioni di legge vigenti in materia, esercitando i seguenti poteri e competenze:

- vigila sull'osservanza delle norme del presente Statuto, del codice deontologico e del regolamento da parte degli organi sociali e dei singoli soci;
- dirime i dissidi che possono insorgere tra i soci;
- delibera in materia di sanzioni disciplinari e di eventuali esclusioni;
- decide riguardo i ricorsi degli aspiranti associati.

Nell'ambito delle proprie funzioni, può agire su richiesta degli organi direttivi, dei singoli soci, degli aspiranti tali o di propria iniziativa.

Articolo n. 19 b. (Il funzionamento del Collegio dei Probiviri)

Il Presidente del Collegio dei Probiviri (il componente anagraficamente più anziano) provvede alla sua convocazione nei casi di cui agli articoli successivi e con le modalità già disciplinate nel precedente articolo "19".

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza dei medesimi.

Le riunioni dell'organismo sociale possono essere tenute in video conferenza secondo le modalità e le guarentigie di cui al successivo articolo "21". Le assemblee, inoltre, con l'accordo dei componenti, possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite posta elettronica o altri sistemi informatici e telematici. In tal caso, a ciascuno dei componenti del Collegio, sarà recapitata, su supporto informatico o inviata tramite internet, una copia conforme del fascicolo inerente al procedimento da trattare.

In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi, il consigliere che esercita le funzioni di Presidente dell'organismo, provvederà alla sua sostituzione con il primo dei supplenti disponibili, senza che ciò comporti l'interruzione di

eventuali procedimenti in corso. In caso di accertata impossibilità di uno dei componenti effettivi di svolgere l'incarico - ove l'impedimento intervenga nelle more di un procedimento e si protragga per oltre 15 giorni - si provvederà, ad opera sempre del Presidente, alla sua temporanea sostituzione con il primo dei supplenti disponibili. La sostituzione non comporterà l'interruzione dei procedimenti in essere e il supplente rimarrà in carica fino alla loro conclusione.

Qualora il procedimento interessi o sia promosso su segnalazione di uno dei componenti del Collegio dei Probiviri, lo stesso, per incompatibilità e al fine di garantire la serenità nelle decisioni, dovrà essere temporaneamente sostituito dal primo dei supplenti.

Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei Probiviri le parti possono farsi rappresentare e/o assistere da un legale o da altra persona di fiducia.

Il Collegio può disporre qualsiasi adempimento istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare testi. Nei giudizi di particolare complessità, può nominare consulenti anche esterni all'A.N.Te.L., previa verifica della relativa disponibilità di spesa ove si tratti di prestazioni professionali a titolo oneroso.

Il Collegio, nel rispetto delle norme statuarie e delle leggi, detta, in relazione agli specifici casi e ai propri impegni, le modalità e i tempi di svolgimento delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti e il diritto di difesa.

L'avvio dei procedimenti e le decisioni conclusive del Collegio dovranno essere comunicati alle parti interessate nei venti (20) giorni successivi la formalizzazione della istanza, nel primo caso, e l'adozione della risoluzione nel secondo, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, alle parti e agli interessati come nel prosieguo più dettagliatamente disciplinato.

Il Presidente dell'Associazione e gli altri organi apicali della medesima, regolarmente informati dei precedenti e delle decisioni del Collegio, ove necessario, ne curano l'attuazione.

Entro dieci (10) giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio provvede al deposito della relativa documentazione presso l'archivio dell'Associazione. La nota di consegna deve riportare l'elenco degli allegati con sommaria descrizione della loro natura e del loro contenuto, il tutto comunque nel rispetto della privacy.

- Tipi di procedimento

I procedimenti curati dal Collegio dei Probiviri sono i seguenti:

- a) procedimento disciplinare e riammissione del socio;
- b) procedimento di conciliazione di controversie interne;
- c) procedimento a seguito di ricorsi degli aspiranti soci;
- d) procedimento per l'interpretazione dello Statuto;
- e) formulazione di parere consultivo al Consiglio Direttivo in materia di accertamento dei requisiti dei soci e delle cause d'incompatibilità;
- f) formulazione di parere consultivo al Consiglio Direttivo in merito allo scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative;
- g) formulazione di parere consultivo o propositivo al Consiglio Direttivo in merito alla sussistenza di cause d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento degli organi.

- Avvio del procedimento

Gli organi associativi, i singoli soci e gli aspiranti soci devono proporre istanza di apertura dei procedimenti sopra indicati, indirizzandola al Presidente Nazionale o alla sua segreteria, ove esistente e funzionante, tramite deposito al protocollo dell'Associazione presso la sede legale o a mezzo invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno piuttosto che tramite posta elettronica certificata all'indirizzo internet dell'Associazione stessa.

Tale istanza viene, quindi, ad opera del Presidente, reindirizzata al Collegio in persona del suo responsabile.

La data della ricezione da parte dei soggetti interessati della comunicazione di apertura del procedimento, costituisce il momento di avvio del procedimento stesso.

- Procedimento disciplinare: istruttoria

Il Collegio dei Probiviri esercita l'azione disciplinare su istanza degli organi associativi o dei singoli soci che ne inoltrino relativa richiesta secondo le modalità di cui al precedente comma.

L'istanza, a pena di inammissibilità, oltre alla contestazione degli addebiti specifici, deve contenere l'esposizione dei fatti che ne sono origine e l'indicazione di eventuali mezzi di prova.

Il Collegio, deve entro venti (20) giorni dalla ricezione, notificare - tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e/o tramite posta elettronica certificata e/o attraverso ogni altro mezzo in grado di attestare con certezza la data di

inoltro e quella di ricezione - l'avvio del procedimento disciplinare ai destinatari, assegnando un congruo termine, in ogni caso non inferiore a quindici (15) giorni, per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. La comunicazione con la quale il Collegio notifica l'avvio del procedimento disciplinare ai destinatari deve accludere copia di ogni contestazione ed elemento preliminare acquisito.

In qualsiasi momento e nelle more della pronuncia, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari, tra i quali l'interdizione temporanea dalla partecipazione alle riunioni di un organo dell'associazione e/o dal compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, quando il destinatario dell'istruttoria sia un socio che ricopra cariche o incarichi associativi.

L'adozione di provvedimenti cautelari è comunque subordinata alla verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

- a. avvenuta acquisizione di elementi probatori gravi ed attendibili;
- b. necessità di evitare danni, diretti o indiretti, a terzi, all'Associazione o ai singoli soci.

- **Modalità di svolgimento del procedimento disciplinare**

Il Collegio dei Probiviri, esaurita la fase istruttoria, se constata la manifesta infondatezza della questione o la sua sufficiente istruzione, decide allo stato dell'arte, con provvedimento motivato; in tutti gli altri casi dà avvio alla fase di accertamento del procedimento disciplinare, fissando, all'uopo, una data per l'inizio delle relative operazioni.

Il Collegio, previa audizione degli interessati, i quali possono essere assistiti da un legale o da altra persona di fiducia, eventualmente disponendo anche il confronto diretto delle parti stesse con i loro fiduciari, si pronuncia definitivamente entro 60 (sessanta) giorni dalla succitata audizione e/o incontro, con decisione motivata e depositata al proprio protocollo presso la sede nazionale dell'Associazione. La mancata comparizione degli interessati o il rifiuto di prendere parte al confronto, senza giusta causa o giustificato motivo, nel giorno, ora e luogo, comunicati dal Collegio dei Probiviri, comporta la decadenza del relativo diritto. Valutata la sussistenza di giusta causa o giustificato motivo della mancata comparizione dell'interessato, il Collegio potrà decidere per una ulteriore convocazione. Nella fase dell'audizione o del loro confronto, gli interessati potranno produrre ulteriori memorie, istanze e/o altri elementi probatori non prodotti nella precedente fase istruttoria.

Il Collegio dei Probiviri definisce i procedimenti con decisione motivata che

prevede il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, una delle seguenti sanzioni irrogata in ragione della gravità delle inadempienze:

- a. ammonizione verbale;
- b. biasimo scritto;
- c. censura;
- d. sospensione dello *status* di socio fino ad un massimo di 12 mesi;
- e. proposta di esclusione dall'associazione.

La proposta di esclusione del socio, sulla quale decide a maggioranza il Consiglio Direttivo con il voto positivo dei 2/3 dei componenti, viene adottata solamente a fronte di gravi violazioni dello Statuto e/o della legge da parte del socio e nelle altre fattispecie specificatamente previste dal successivo regolamento.

La decisione del Consiglio dei Probiviri viene notificata al socio destinatario dallo stesso Consiglio entro venti (20) giorni dalla sua assunzione per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata.

Contro la decisione del Consiglio dei Probiviri, le parti, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, possono proporre appello all'Assemblea con atto inoltrato mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata indirizzata al Presidente dell'Associazione o alla sua segreteria, se presente ed operante. Detto atto deve essere corredato, a pena di inammissibilità: dal provvedimento impugnato, dalle ragioni della impugnazione e da ogni documento suffragante le cennate ragioni. L'Assemblea decide alla prima riunione utile a maggioranza semplice. Resta sempre salva l'impugnazione e la contestazione dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

Non dà luogo a provvedimento disciplinare, ma a un richiamo all'osservanza delle regole, l'accertamento di mancata o erronea applicazione di direttive o norme regolamentari diverse dal codice deontologico, ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a. la violazione non abbia causato danni all'A.N.Te.L., ai singoli soci o a terzi, oppure il responsabile si sia impegnato a porvi rimedio con piena soddisfazione degli interessati o degli interessi in gioco;
- b. la violazione è avvenuta per la prima volta e in circostanze tali da comprovare la buona fede del responsabile;
- c. il responsabile non risulta destinatario di provvedimenti disciplinari né

responsabile di altre violazioni delle norme associative nel precedente quinquennio.

L'accertamento viene comunque annotato nel fascicolo del socio e potrà costituire elemento di valutazione in caso di nuovi procedimenti a suo carico nel quinquennio successivo.

Nel caso in cui il procedimento sia stata avviato dal socio escluso per essere riammesso all'interno dell'associazione, la decisione del Collegio di accoglimento della domanda, per divenire efficace, dovrà essere approvata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. "5" del presente Statuto.

- Conciliazione di controversie

Le controversie insorte tra organi, tra soci, o tra i primi e i secondi possono essere formalmente sottoposte dagli interessati al Collegio dei Probiviri.

La richiesta, da inoltrarsi in base alle modalità disciplinate nel precedente paragrafo, deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione adeguata dei fatti oggetto della controversia e l'allegazione dei relativi documenti.

Il Collegio dei Probiviri procede con le modalità già normate nel precedente paragrafo in merito al procedimento disciplinare.

La decisione viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata nei termini di sopra previsti.

- Procedimento di definizione dei ricorsi degli aspiranti soci

Coloro che abbiano depositato istanza di ammissione all'associazione, ricevendo il parere negativo del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. "7" del presente Statuto, possono, nel termine di gg. sessanta (60) dal ricevimento del provvedimento di diniego, proporre relativa opposizione al Collegio dei Probiviri.

Il ricorso si presenta nel rispetto delle modalità di cui al precedente paragrafo e l'impugnazione deve essere corredata, a pena di inammissibilità: dal provvedimento impugnato, dalla esposizione dei fatti nonché da ogni altro documento utile a suffragare le ragioni del gravame.

Il Collegio dei Probiviri procede con le modalità già normate nel precedente paragrafo in merito al procedimento disciplinare.

La decisione viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata nei termini di sopra previsti.

Viene fatta comunque salva per la parte interessata la facoltà, ad esaurimento della presente procedura, di rivolgersi alla competente autorità giudiziaria.

- Interpretazione dello Statuto

Il Collegio dei Probiviri esprime, su istanza di parte o d'ufficio, parere vincolante sui regolamenti e sulle direttive attuative dello Statuto. Il parere può essere preventivo o successivo.

Qualora il Collegio accerti la contraddittorietà o non conformità al presente Statuto di norme regolamentari, lo comunica tempestivamente al Presidente e al Consiglio Direttivo Nazionale che sono tenuti a revocare e modificare le relative proposte o ad annullare o sostituire, in via d'urgenza, le norme eventualmente approvate.

Qualora sorgano dubbi o controversie sull'interpretazione di norme dello Statuto e/o di regolamenti e direttive adottate ai sensi dello stesso, gli organi associativi o i soci ne richiedono al Collegio dei Probiviri l'interpretazione. In questo procedimento, la data di ricevimento dell'istanza costituisce anche la data di inizio del procedimento stesso.

Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria e, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti – l'organismo potrà, ove lo reputi necessario procedere ispirandosi alle modalità previste nel giudizio disciplinare – emetterà la pronuncia che dovrà essere resa entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della richiesta.

L'interpretazione deve, in ogni caso, essere fornita in conformità alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento.

Nelle more della pronuncia è fatto divieto alle parti di espletare attività o emettere provvedimenti inerenti alle materie oggetto di interpretazione.

Articolo n. 20. (Il Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico è l'organo cui è demandata la verifica ed il controllo della qualità delle attività svolte dall'Associazione e della sua produzione tecnico-scientifica, che effettua in base agli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

È composto da un numero variabile da cinque (5) a sette (7) componenti, che vengono nominati dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice dei presenti, e su indicazioni del Presidente del Consiglio medesimo, il quale procede alla loro selezione tra i soci che, in base ai relativi curricula, risultino in possesso di specifica esperienza e competenza nel campo delle attività di laboratorio di analisi e di ricerca. All'uopo, il Presidente Nazionale, al fine di consentire la creazione e l'aggiornamento periodico di un relativo albo, attenderà alla pubblicazione di un bando interno, ivi stabilendo termini e modalità del bando

medesimo, in modo tale da permettere ad ogni socio di proporre la propria candidatura per far parte del Comitato Scientifico.

L'organismo, in occasione della prima riunione, nomina, a maggioranza dei presenti e tra i propri componenti, colui che svolgerà funzione di coordinamento e di rappresentanza nei confronti degli altri organismi dell'associazione del Comitato stesso.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno su istanza del proprio coordinatore, il quale provvede, a sua cura, ad indicare agli altri componenti e con qualsivoglia metodo ne garantisca la conoscibilità, la data, l'ora ed il luogo della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

L'organismo viene consultato per le scelte relative agli indirizzi delle linee di ricerca, per le pubblicazioni scientifiche e i lavori dell'associazione, provvedendo altresì alla verifica dei risultati.

Il Comitato Scientifico rimane in carica per tre (3) anni e risponde direttamente al Consiglio Direttivo per la sua attività.

Articolo n. 21. (Modalità alternative di Svolgimento delle sedute degli organismi Collegiali dell'Associazione)

Le riunioni degli organi Collegiali che compongono, in base al presente Statuto, l'Associazione, si potranno svolgere, oltre che fisicamente presso la sede Nazionale della medesima, come di consuetudine o presso altro luogo fisico individuato allo scopo dai vari responsabili degli organismi, anche per teleconferenza oppure video conferenza.

Siffatta facoltà sarà strettamente condizionata alla possibilità che ciascuno dei partecipanti possa essere debitamente identificato da tutti gli altri, che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare i vari documenti. Verificandosi questi requisiti, i consessi si considereranno tenuti nel luogo in cui si trovi la maggioranza dei partecipanti o, dove detta maggioranza non si configuri presso un determinato sito, nel luogo in cui stazioni il Presidente dell'organismo in riunione. Sarà preferibile nominare quale eventuale segretario, ove la sua presenza sia richiesta dallo Statuto, uno dei componenti la riunione che si trovi nel posto ove, in base ai precedenti principi, si ritiene si svolga alla riunione stessa; il tutto al fine di consentire la stesura corretta del relativo verbale.

Articolo n. 22 (Elettori eleggibili, durata e limiti alla reiterazione delle cariche, obbligo di partecipazione)

Hanno diritto ad essere eletti a ricoprire la carica di Presidente e di Consiglieri degli organi elettivi nazionali i soci ordinari che rivestono la qualifica di socio da almeno due (2) anni dalla data dell'ultima elezione dell'organismo o della carica di interesse, purché esercitino materialmente la professione al momento della votazione.

Tutte le cariche associative nazionali durano tre (3) anni.

In conformità all'articolo 2, comma 2, lettera k), del D.M. del 2 agosto 2017, è esclusa qualsiasi retribuzione delle cariche sociali.

I Componenti gli organismi statutari sono tenuti a partecipare alle riunioni dei medesimi, salvo giustificato motivo.

La mancata partecipazione attiva alle riunioni degli organi associativi nazionali per almeno tre (3) volte nell'ambito di un quadriennio senza giustificato motivo, comporterà la ricezione dell'invito, da parte del Presidente dell'organismo medesimo, a presentare spontanee dimissioni e, in caso di reiterazione, l'esclusione viene deliberata, a maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio medesimo, previo parere, non vincolante, del Collegio dei Probiviri. Dal computo degli aventi diritto al voto e ai fini del calcolo dei voti necessari alla delibera di decadenza, non viene considerato quello del destinatario del provvedimento.

L'assenza ingiustificata, invece, reiterata per tre (3) riunioni consecutive determinerà automaticamente la decadenza dalla carica. Avverso il cennato provvedimento è ammesso ricorso al Collegio Direttivo il quale deciderà a maggioranza semplice, previo parere, non vincolante, del Collegio dei Probiviri. La cennata impugnazione deve essere promossa entro gg. trenta (30) dalla comunicazione della esclusione, inviandola al Presidente Nazionale a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata. L'istanza va corredata, a pena di inammissibilità, del provvedimento oggetto di gravame, della esposizione dei fatti e dei documenti a suffragio della pretesa. Il Consesso assume la sua decisione nell'ambito della prima riunione utile. La promozione del ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento di esclusione.

Al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità, chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di membro del Consiglio Direttivo Nazionale, componente del Collegio dei Revisori dei Conti o componente del Collegio dei Probiviri, non è, allo scadere del secondo mandato,

immediatamente rieleggibile o designabile alle medesime cariche nazionali. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto una durata inferiore a un (1) anni, sei (6) mesi e un (1) giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. I legali rappresentanti, gli amministratori o promotori dell'associazione non devono aver subito condanne penali passate in giudicato in relazione all'attività della società o dell'associazione. Nessuna delle cariche associative può essere rivestita da coloro i quali abbiano riportato sentenze di condanna passate in giudicato aventi riflessi sugli interessi, sulle attività o sul buon andamento dell'Associazione.

Articolo n. 22 a. (Disciplina relativa ai rimborsi per le cariche associative)

I titolari delle cariche associative hanno diritto al rimborso delle spese documentate e sostenute per conto dell'Associazione. Ai fini del rimborso delle spese anticipate, gli interessati dovranno inoltrare, entro il termine di gg. trenta (30) dal relativo esborso, richiesta di refusione, indirizzandola direttamente al Tesoriere e corredandola, a pena di inammissibilità, dei relativi giustificativi.

Ove non sussistano incertezze in merito alla debenza, il Tesoriere attenderà alla relativa liquidazione preferibilmente entro 3 mesi dalla ricezione della domanda. Nel caso in cui, diversamente, l'autorità preposta (il Tesoriere) dovesse individuare delle problematiche relative alla restituzione per incompletezza della richiesta piuttosto che in merito alla sussistenza dell'esborso nonché alla sua ricollegabilità con lo svolgimento dell'attività apicale del richiedente, comunicherà, entro trenta (30) gg. dalla ricezione e per raccomandata o posta elettronica certificata, al diretto interessato le emerse problematiche, invitandolo a chiarire o corroborare la richiesta; in caso di mancato e/o insufficiente riscontro nei termini indicati dal Tesoriere nel suo avviso, quest'ultimo adotterà un provvedimento di diniego che verrà comunicato all'istante, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno piuttosto che posta elettronica certificata. Contro il cennato diniego, nel termine dei successivi giorni trenta (30) dalla ricezione, l'interessato potrà presentare ricorso al Consiglio Direttivo, indirizzandolo al Presidente del medesimo, presso la sede nazionale dell'Associazione. Il Ricorso dovrà essere, a pena di definitiva inammissibilità, inoltrato tempestivamente a mezzo lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata, corredato dagli elementi di fatto e di diritto a sostegno della propria pretesa nonché della eventuale documentazione a suffragio.

Il Collegio Direttivo deciderà in merito al riferito ricorso in sede di prima riunione utile, a maggioranza semplice dei presenti e sentite, ove necessario, an-

che le ragioni del Tesoriere che verranno rese da quest'ultimo in forma scritta ed indirizzate al Presidente almeno dieci (10) giorni prima della riunione in cui è calendarizzata la votazione circa l'istanza di restituzione.

La decisione del Collegio Direttivo, purché esente da vizi di forma o da colpa o dolo dei votanti, avrà validità definitiva in merito al ricorso e verrà comunicata nei dieci (10) gg. successivi la sua adozione al diretto interessato nonché al Tesoriere Nazionale a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

Da parte dell'istante è ammesso, ove ve ne siano gli estremi, ricorso all'autorità giudiziaria senza che la descritta domanda sospenda l'efficacia della impugnata decisione.

Il limite e l'entità dei rimborsi sono stabiliti nell'ambito del bilancio di previsione approvato annualmente dal Consiglio Direttivo.

I Componenti gli organismi Statuari sono tenuti a partecipare alla riunione dei medesimi, salvo giustificato motivo.

In caso di mancata partecipazione si applica la disciplina di cui al precedente art. "22".

Articolo n. 23 (Conflitto di interessi)

Conformemente con quanto disciplinato all'art. 2390 c.c., non possono essere eletti membri in organi gestionali e amministrativi dell'associazione coloro i quali risultino titolari di cariche direttive e/o amministrative in enti e/o in associazioni commerciali che, per natura e tipologia della loro attività, possano essere considerati concorrenti o finanche in conflitto di interessi con l'associazione stessa.

Anche in assenza di una specifica situazione di incompatibilità ogni membro di un organo gestionale dovrà astenersi dal partecipare con il proprio voto alle deliberazioni riguardanti tutte quelle operazioni nelle quali, essendo direttamente coinvolti interessi personali dello stesso o, comunque, dei suoi familiari più vicini sia rilevabile una situazione di conflitto di interessi.

L'associazione si impegna entro un (1) anno dalla sua costituzione ad adottare un regolamento in tema di incompatibilità e di conflitto di interessi.

Articolo n. 24 (Deleghe)

I Componenti dei vari organi collegiali dell'Associazione, in caso di impedimento e/o di assenza alle riunioni, possono rilasciare deleghe esclusivamente

ai propri colleghi facenti parte del medesimo organismo.

Il rilascio della delega, priva del giustificato motivo legittimante l'assenza, non inficia la validità della delega medesima, ma non esclude il computo della omessa partecipazione al fine dell'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui all'articolo n. "22".

La delega deve essere rilasciata nominativamente ed in forma scritta, ogni componente di un organismo collegiale può ricevere un massimo di tre (3) deleghe ed il delegato non può a sua volta delegare.

Articolo n. 25 (Incompatibilità delle cariche)

Le cariche nazionali di membro del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, sono tra loro incompatibili.

Articolo n. 26 (Dimissioni delle cariche e subentri)

Le dimissioni degli organi nazionali, non derivanti dall'applicazione di norme generali in materia di incompatibilità, devono essere presentate per iscritto ed inviate al Consiglio Direttivo, in persona del Presidente, a mezzo lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata. Entro venti (20) giorni dalla ricezione si riunisce il Consiglio Direttivo, che può accettarle o respingerle, tramite comunicazione scritta da inoltrare, a mezzo raccomandata a/r e/o posta elettronica certificata, all'interessato. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Qualora un eletto alle cariche associative nazionali cessi o decada dallo svolgimento delle relative funzioni, per qualsiasi motivo, prima della scadenza naturale del mandato, si procede alla sua sostituzione con il candidato risultato primo tra i non eletti.

Articolo n. 27. (Istituzione del sito web dell'Associazione)

L'associazione apre in rete il sito web istituzionale, impegnandosi all'aggiornamento costante del medesimo. All'interno del sito verranno pubblicate le attività scientifiche, i bilanci preventivi, quelli consuntivi e gli eventuali incarichi retribuiti a terzi professionisti e non.

Nel sito verrà edito ogni provvedimento assunto dagli organismi apicali e tutto quello che riguarda la vita e l'attività dell'A.N.Te.L., questo al fine di notiziare e rendere edotti gli iscritti ed eventuali esterni interessati, così da garantire chiarezza e trasparenza nell'operato associativo.

TITOLO IV – DEL PATRIMONI DELL’ASSOCIAZIONE E DEL BILANCIO

Articolo n. 28. (Patrimonio)

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni e valori di qualsivoglia natura, pervenuti all’associazione per acquisto, donazione, conferimenti e finanziamenti comunque acquisti dalla medesima in forme e modalità consentite dalla legge:

Le entrate dell’associazione sono costituite:

- a. dalle quote sociali versate dai Soci ai sensi del presente Statuto;
- b. da altri contributi corrisposti dai soci nel rispetto delle deliberazioni assembleari e di quelle del Consiglio Direttivo;
- c. dalle elargizioni e dai contributi dell’Ordine di appartenenza, di persone fisiche, enti pubblici e privati;
- d. dagli interessi e dalle vendite dei fondi associativi;
- e. dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- f. dai fondi di progetti europei.

L’Associazione non ha scopi di lucro e ogni introito è destinato unicamente al perseguimento degli obiettivi sociali, secondo quanto stabilito dallo Statuto e comunque in maniera da non costituire in alcun caso oggetto di profitto da parte dei suoi membri.

A.N.Te.L. non esercita né partecipa ad attività imprenditoriali, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua e per la realizzazione dei propri scopi statuari.

Articolo n. 29. (Esercizio finanziario dell’Associazione)

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro (4) mesi dalla fine di ogni esercizio sono predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo del successivo esercizio, i quali fanno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea.

Con decisione motivata, il Consiglio Direttivo può procrastinare l’approvazione del rendiconto (consuntivo) non oltre il 30 giugno dell’anno successivo all’esercizio.

Dall’insieme delle entrate annuali vengono detratti i costi formati dalle spese e dagli altri oneri economici dell’attività associativa; il residuo viene destinato

ad incremento del patrimonio.

I bilanci preventivo, consuntivo e ogni informazione inerente eventuali incarichi retribuiti, vengono resi noti a mezzo pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'associazione nel rispetto di quanto stabilito nel successivo art. "30".

Articolo n. 30. (Obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale)

L'Associazione si impegna, a mezzo degli organi preposti e/o di loro incaricati, alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, attendendo al loro costante e puntuale aggiornamento:

- a. dello Statuto Associativo e degli eventuali Regolamenti Interni;
- b. delle comunicazioni relative alla convocazione del Congresso Nazionale;
- c. delle delibere inerenti alle nomine dei titolari dei carichi sociali;
- d. dei bilanci consuntivi e quelli preventivi nonché degli annessi allegati;
- e. dell'elenco degli associati;
- f. le risultanze dell'attività scientifica e i vari lavori e pubblicazioni dell'Associazione;
- g. i provvedimenti di incarichi e contratti sottoscritti con professionisti esterni, dai quali si possano dedurre, oggetto del rapporto e costo della prestazione;
- h. ogni altro documento di rilevanza interna ed esterna all'associazione.

Articolo n. 31. (Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria convocata secondo le modalità disciplinate nel precedente articolo n. "12 b.", con il voto favorevole di almeno 4/5 degli Associati. In caso di approvazione, l'Assemblea nominerà, a maggioranza semplice, uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio associativo, in seguito alla delibera di scioglimento, dovrà essere adibito, in via preliminare, al saldo delle eventuali passività ancora in essere mentre il residuo, ove sussista, dovrà essere destinato ad altra associazione con analoghe finalità e scopi sociali oppure a fini di pubblica utilità, in base a quanto deliberato dall'Assemblea medesima, ai sensi del precedente art. "12 a". Il tutto salva comunque diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO V – NORME FINALI

Articolo n. 32. (Modifiche allo Statuto)

Eventuali modifiche, totali o parziali, del presente Statuto possono essere richieste dalla maggioranza semplice dei Soci o dal Consiglio Direttivo. Le eventuali modifiche devono essere approvate in sede assembleare con la presenza e il voto favorevole dei 3/4 dei Delegati.

Ove le modifiche statuarie si rendano necessarie, in tempi brevi, per intervenute variazioni legislative e, quindi, uno o più articoli del presente atto risultino in conflitto con l'intervenuta novella o quest'ultima possa rendere, in assenza di adattamenti, più difficoltoso il raggiungimento degli scopi sociali dell'A.N.Te.L. o, infine, su segnalazione del Collegio dei Probiviri, queste potranno essere proposte dal Presidente dell'Associazione, anche coadiuvato da eventuali professionisti esterni, al Consiglio Direttivo, all'uopo convocato, il quale le approverà a maggioranza dei ¾ dei suoi componenti. Ove le proposte del Presidente vengano approvate, lo stesso potrà ufficializzarle anche per il tramite di atto pubblico, come previsto dalla legge.

I cennati interventi statuari dovranno essere ratificati, a pena di validità, dall'Assemblea alla prima riunione utile.

Articolo n. 33. (Norme applicabili)

Per quanto non previsto nel presente Statuto o dai collegati regolamenti, si applicano le norme di legge in materia di Associazioni.